

RAGOSTA VINCENZO ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R
P.IVA : 07565350639
TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652
FAX: 0812782652
WEBSITE: www.studioragosta.com
E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it
 consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 02/02/2024

CIRCOLARE N.3/2024

Novità Riforma Fiscale e Legge di Bilancio 2024

La presente Circolare segue le principali novità fiscali e del lavoro introdotte dal Legislatore con la nuova Legge di Bilancio riferita all'anno 2024 (LEGGE n. 213/2023 pubblicata in G.U. 30/12/2023, n. 303) e con altre Leggi collegate alla Riforma Fiscale.

Compensazione dei crediti fiscali e contributivi: cambiano le regole

Stop alla compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi totali oltre 100mila euro, per i quali siano scaduti i termini di pagamento e non ci sia stata sospensione.

Si ricorda che la compensazione di crediti erariali su F24 è comunque vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Viene inoltre inserito l'obbligo per i contribuenti di usare i servizi telematici delle Entrate anche per compensare nel modello F24 i crediti nei confronti di Inps e Inail.

Viene disposto che la compensazione dei crediti previdenziali di qualsiasi importo va effettuata solo a decorrere dai seguenti momenti, a seconda del soggetto interessato:

- per la Generalità dei datori di lavoro: dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per l'invio telematico dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi (UNIEMENS), o dal 15° giorno successivo alla sua tardiva presentazione;
- per i Lavoratori autonomi iscritti all'IVS artigiani/commercianti e alla Gestione separata INPS: dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del Mod. Redditi PF da cui il credito emerge (quadro RR).

Obbligo di assicurazione per le imprese contro i rischi catastrofali OK

Al fine di limitare gli indennizzi pubblici alle imprese causati dalle calamità naturali, viene introdotto l'obbligo per le imprese di stipulare apposite polizze assicurative a copertura dei relativi danni.

In particolare le imprese con sede legale in Italia tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese (sono escluse le imprese agricole, in quanto già dotate di un apposito Fondo per tali eventi): sono tenute a stipulare entro il 31/12/2024 dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni dell'attivo patrimoniale immobilizzato (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), causati in via diretta da eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, ecc.).

Attualmente non sono previste sanzioni per le imprese inadempienti, ma sono previste esclusivamente sanzioni per le compagnie assicurative che non possono rifiutarsi di contrarre la polizza. Tuttavia, la P.A. terrà conto dell'eventuale mancato rispetto dell'obbligo in caso di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni previste in occasione di eventi calamitosi o catastrofali.

Tax credit in salvo anche senza indicazione in dichiarazione

La mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali Ires, Irap, Iva e 770, se spettanti, non comportano la decadenza dal beneficio.

Possibile adeguare le rimanenze di magazzino

Prevista la possibilità di effettuare la sanatoria fiscale relativa alle rimanenze, con l'adeguamento delle esistenze iniziali. È una facoltà, destinata ai soli soggetti che adottano i principi contabili nazionali, riferita al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 (in sostanza, l'esercizio 2023) e da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo. Si può ritenere che si tratta di una regolarizzazione relativa, in particolare, a situazioni originate da vendite o acquisti "in nero" riferite a beni (non servizi). Infatti, l'adeguamento delle rimanenze, di cui all'articolo 92 del Tuir, si può effettuare eliminando le esistenze iniziali di

quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. L'eliminazione di esistenze iniziali si verifica quando le rimanenze contabili di magazzino sono, per esempio, pari a 100 mentre in realtà sono 80. In questa situazione esistono vendite che non sono state "scaricate" dal magazzino. Così il magazzino contabile è superiore a quello reale. È la classica ipotesi di vendite operate in nero. A conferma di questo la norma prevede, per la regolarizzazione, il pagamento dell'Iva determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. Inoltre, ai fini di imposte dirette Ires/Irpef e Irap, deve essere versata l'imposta sostitutiva del 18% sulla differenza tra l'ammontare determinato ai fini Iva e valore eliminato. Il secondo caso, che riguarda l'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, è quello in cui il magazzino risulta sottostimato e si devono iscrivere maggiori quantità. Per esempio, magazzino contabile iscritto per 100 mentre quello effettivo è 130: in questa situazione, probabilmente, sono stati effettuati acquisti contabilmente non caricati nel magazzino, ovvero si è trattato di acquisti in nero. In questo caso, la regolarizzazione avviene mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva del 18% senza versare alcun importo a titolo di Iva.

Vanno versate due rate di pari importo, una contestualmente al saldo della dichiarazione per il 2023 e l'altra al secondo acconto per il 2024. Il mancato pagamento non sembra far venir meno l'adeguamento perché, in tal caso, è prevista l'iscrizione a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento. L'adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere e i valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento con riferimento a periodi d'imposta precedenti al 2023.

Mentre per i soggetti Irpef, in linea generale, non dovrebbero sorgere problemi, il discorso cambia per le società soggette all'Ires che hanno presentato bilanci che espongono rimanenze non rispondenti alla situazione reale: in tali casi, gli amministratori e gli organi di controllo ove nominati potrebbero essere soggetti ad azioni di responsabilità.

Possibile adesione al concordato preventivo biennale

Il decreto attuativo della delega fiscale, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2024, introduce il nuovo strumento di compliance che troverà applicazione nei confronti dei contribuenti (imprese e professionisti) verso i quali si rendono applicabili gli indicatori di affidabilità ISA, indipendentemente dal punteggio delle pagelle fiscali, e nei confronti dei contribuenti forfettari (art.1 c.54-89 L.190/2014). Sono pertanto esclusi i contribuenti di maggiori dimensioni i cui ricavi o compensi risultano superiori all'importo di 5.164.569 euro. Per poter accedere al concordato biennale è necessario che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, i contribuenti non abbiano debiti verso l'erario per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni di importo pari o superiore a 5.000 euro. Lo stesso limite si applica per i debiti relativi a contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

L'Agenzia delle Entrate formula una proposta di concordato inviandola al contribuente in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva. Il contribuente, esclusivamente per l'anno d'imposta 2023, il contribuente potrà aderire entro il termine del 15 ottobre 2024, mentre per le successive annualità il termine di adesione è fissato al 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione (termine ordinario previsto per il versamento del saldo delle imposte da dichiarazione).

L'accettazione da parte del contribuente delle proposta ricevuta dall'Agenzia delle Entrate comporta che lo stesso è obbligato a dichiarare per n.2 anni il reddito concordato; i contribuenti che aderiranno al Concordato avranno accesso al regime premiale ISA e non potranno essere sottoposti agli accertamenti presuntivi basati sull'articolo 39 del DPR 600/1973 (il che non significa esonero completo da accertamenti di ogni genere). E' inoltre previsto che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza incrementino i controlli nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato biennale proposto dall'Amministrazione Finanziaria.

Imposte a rate, non servirà più l'indicazione in dichiarazione

Si elimina la necessità di indicare in dichiarazione dei redditi l'opzione per il versamento rateale delle imposte e si aggiunge una scadenza al 16 dicembre. Si uniformano inoltre le scadenze per titolari e non titolari di partita Iva: le rate delle imposte sui redditi andranno versate entro il 16 del mese.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA